



Bruxelles, 26.11.2013  
COM(2013) 818 final

2013/0405 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • Motivazione e obiettivi della proposta

A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), la PCP è intesa a garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Uno strumento importante in tale ambito è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di catture (TAC), contingenti e limitazioni dello sforzo di pesca.

Scopo della presente proposta è stabilire, per il 2014, le possibilità di pesca degli Stati membri in relazione agli stock ittici di maggiore importanza commerciale del Mar Nero.

#### • Contesto generale

La comunicazione della Commissione relativa alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2014 (COM(2013) 319 final) delinea il contesto della proposta.

Il parere scientifico sulle possibilità di pesca nel Mar Nero per il 2014 è stato formulato dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nell'ottobre 2013.

La proposta contiene una sezione importante ai fini della gestione della pesca nel Mar Nero nel 2014, che fissa i TAC e i contingenti. 20

#### • Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Le possibilità di pesca e le modalità di ripartizione tra gli Stati membri sono stabilite da un regolamento annuale. Il più recente è il regolamento (UE) n. 1261/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero.

Oltre alle possibilità di pesca annuali, si devono indicare le seguenti misure relative alla pesca nel Mar Nero oggetto della presente proposta:

- Le taglie minime di conservazione e le dimensioni delle maglie per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero sono stabilite dal regolamento (UE) n. 227/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013<sup>1</sup>, che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, e il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto.
- Raccomandazione CGPM/37/2013/2 relativa alla definizione di un insieme di norme minime per la pesca del rombo chiodato con reti da posta ancorate e per la conservazione dei cetacei nel Mar Nero adottate in occasione della 37<sup>a</sup> sessione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), che si è tenuta a Spalato nel maggio 2013.

#### • Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione europea

---

<sup>1</sup> GUL 78, del 20.3.2013, pag. 1.

Le misure proposte sono conformi agli obiettivi e alle regole della politica comune della pesca e alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

## **2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Ricorso al parere di esperti**

Principali organizzazioni/esperti consultati

L'organizzazione scientifica consultata è il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

Ogni anno la Comunità chiede il parere scientifico dello CSTEP sullo stato degli stock ittici importanti. Il parere formulato nell'ottobre 2013 riguarda tutti gli stock del Mar Nero per i quali sono stati proposti TAC.

- **Consultazione delle parti interessate**

La consultazione delle parti interessate è avvenuta attraverso la comunicazione della Commissione relativa alle possibilità di pesca per il 2014. La base scientifica della proposta è stata fornita dallo CSTEP.

- **Valutazione dell'impatto**

Sulla base dei pareri scientifici, le misure proposte comporteranno una variazione delle possibilità di pesca in termini di catture per i pescherecci UE nel Mar Nero.

La proposta non è limitata al breve periodo ma si inserisce in una strategia più ampia volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli sostenibili a lungo termine.

A medio e lungo termine l'approccio proposto dovrebbe pertanto consentire di contenere lo sforzo di pesca, pur mantenendo stabili o aumentando i contingenti nel lungo periodo. Gli effetti previsti a lungo termine sono una riduzione dell'impatto ambientale (in seguito all'adeguamento dello sforzo di pesca) e una stabilizzazione o un aumento degli sbarchi. Nel lungo periodo la sostenibilità delle attività di pesca è destinata ad aumentare.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

- **Sintesi delle misure proposte**

La proposta fissa i limiti di cattura e di sforzo applicabili alla pesca unionale nel Mar Nero e alle attività di pesca internazionali a cui partecipano le navi dell'Unione, al fine di conseguire l'obiettivo della politica comune della pesca volto a garantire attività di pesca sostenibili sotto il profilo biologico, economico e sociale.

- **Basi giuridiche**

Articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per la seguente ragione:

la politica comune della pesca è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento del Consiglio in questione ripartisce le possibilità di pesca tra gli Stati membri. Con riferimento all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002 gli Stati membri sono liberi di ripartire come ritengono le loro possibilità di pesca tra le regioni o gli operatori. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca di cui dispongono.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

- **Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: regolamento.

Si tratta di una proposta di gestione della pesca basata sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE e conforme all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

#### **5. ELEMENTI FACOLTATIVI**

- **Semplificazione**

La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (europee o nazionali), con riguardo segnatamente ai requisiti per la gestione dello sforzo.

- **Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia**

La proposta riguarda un regolamento annuale per il 2014 e non comprende pertanto una clausola di revisione.

- **Illustrazione dettagliata della proposta**

La proposta stabilisce per il 2014 le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici degli Stati membri operanti nel Mar Nero.

I quantitativi proposti tengono conto del parere scientifico e del quadro per la fissazione dei TAC e dei contingenti definito nella comunicazione della Commissione relativa alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2014.

Poiché la Commissione intende garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca in linea con la politica dell'Unione e gli impegni internazionali, mantenendo nel contempo stabili le possibilità di pesca, le variazioni annuali dei TAC sono limitate nella misura del possibile tenendo conto dello stato di ciascuno stock.

I TAC e i contingenti assegnati agli Stati membri sono specificati nell'allegato I.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002<sup>1</sup> del Consiglio, le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono decise tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e segnatamente della relazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca, ivi comprese, se del caso, alcune condizioni a esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (4) Le possibilità di pesca devono essere stabilite sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.
- (5) L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009<sup>2</sup>, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto precisare i

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

codici che gli Stati membri devono utilizzare nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi degli stock disciplinati dal presente regolamento.

- (6) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96<sup>3</sup>, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- (7) Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione è importante che le attività di pesca nel Mar Nero contemplate dal presente regolamento vengano aperte a decorrere dal 1° gennaio 2014. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **CAPO I**

### **Campo di applicazione e definizioni**

#### *Articolo 1*

##### ***Oggetto***

Il presente regolamento stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero.

#### *Articolo 2*

##### ***Campo di applicazione***

Il presente regolamento si applica ai pescherecci UE operanti nel Mar Nero.

#### *Articolo 3*

##### ***Definizioni***

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "CGPM": Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;
- b) "Mar Nero": sottozona geografica 29 come stabilito nell'allegato 1 del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup> e nella risoluzione CGPM/33/2009/2.
- c) "peschereccio UE": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- d) "totale ammissibile di catture (TAC)": il quantitativo che può essere prelevato annualmente da ogni stock;
- e) "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo.

---

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347, 30.12.2011, pag. 44).

## **CAPO II**

### **Possibilità di pesca**

#### *Articolo 4*

#### ***Contingente dell'Unione e ripartizione tra gli Stati membri***

Il contingente dell'Unione, la sua ripartizione tra gli Stati membri e le eventuali condizioni a ciò funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.

#### *Articolo 5*

#### ***Disposizioni speciali in materia di ripartizione***

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica:

- (a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
- (b) le detrazioni e le attribuzioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- (c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
- (d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
- (e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

#### *Articolo 6*

#### **Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie**

Il pesce proveniente da stock per i quali le possibilità di pesca sono fissate dal presente regolamento è conservato a bordo o sbarcato soltanto se:

- (a) le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure
- (b) le catture rientrano in una quota a disposizione dell'Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e detta quota dell'Unione non è ancora esaurita.

## **CAPO III**

### **Disposizioni finali**

#### *Articolo 7*

#### **Trasmissione dei dati**

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 8*  
***Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*